

L'INTERVISTA / **Maurizio Postal****La riforma del Terzo Settore e il Registro unico nazionale del Terzo Settore: siamo in dirittura d'arrivo?**SILVIA DECARLI
DIEGO UBER

Ordine di Trento e Rovereto

Entra nel vivo la Riforma del Terzo Settore. La Conferenza Stato-regioni ha approvato il testo del Decreto istitutivo del RUNTS il 10 settembre scorso. Il Decreto è stato firmato dalla Ministra Catalfo (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali), è stato inserito nel sito internet del ministero come DM 15 settembre 2020, n. 106, e dovrebbe essere pubblicato in GURI tra pochi giorni. Il percorso è ormai tracciato.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con uffici centrali e locali dedicati alla sua tenuta, questi secondi presso le regioni o le province autonome, e sostituirà la moltitudine di registri ed elenchi attualmente esistenti, sia a livello nazionale che regionale/provinciale, che raccolgono e gestiscono gli enti no profit (organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative (ONLUS)).

Il RUNTS sarà suddiviso in sette specifiche sezioni, a seconda della natura degli enti iscritti: ODV, APS, imprese sociali (comprese le cooperative sociali), enti filantropici, società di mutuo soccorso, reti associative e altri ETS.

Con l'iscrizione al RUNTS sarà possibile per questi enti utilizzare l'acronimo ETS (o per esteso Ente del Terzo Settore) e beneficiare del regime fiscale di favore specifico per gli Enti del Terzo Settore e delle agevolazioni in materia di contributi pubblici e di rapporto privilegiato con la P.A.

Ne parliamo con Maurizio Postal, Consigliere Nazionale con deleghe per le aree "No-Profit" e "Fiscalità" che ha seguito il percorso in questi anni.

- Quando potrebbe/dovrebbe essere operativo al 100% il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per tutte le associazioni ed enti interessati?

L'articolo 53 del Codice del terzo settore (il D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, d'ora in poi CTS) prevede che entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica di gestione del registro le Regioni e le Province autonome rendono operativo il registro. Ora l'art. 30 del DM 15.9.2020, n. 106, chiarisce che questa data di partenza (probabilmente collocata nella primavera del 2021) e che corrisponderà alla operatività della struttura informatica, sarà accertata con un provvedimento del Direttore dell'ufficio presso il Ministero destinato alla gestione del RUNTS e che da tale data inizierà il processo di trasferimento al nuovo registro degli enti già iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni, delle province autonome e delle APS nazionali, che durerà 90 giorni. Gli uffici dedicati alla tenuta del RUNTS avranno poi 180 giorni per controllare la documentazione ricevuta dai vecchi registri e per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. In caso di carenze documentali o negli statuti chiederanno integrazioni o modifiche statutarie ai vecchi enti, che avranno 60 giorni per rispondere. In caso di mancata risposta alle richieste o in caso di verifiche terminate con un esito negativo l'ente sarà cancellato dal registro. L'esito negativo dovrà però essere previamente comunicato, con assegnazione all'ente di un termine di 10 giorni per controdedurre o per manifestare l'intenzione di regolarizzare la propria posizione, anche modificando, se possibile, la sezione di iscrizione; altrimenti l'ufficio disporrà la cancellazione.

Analogamente, secondo l'art. 34 del DM, per le Onlus l'Agenzia delle entrate trasmetterà ai nuovi uffici del registro i dati e i documenti relativi agli enti che sono iscritti all'Anagrafe delle Onlus, pubblicando contem-

poraneamente l'elenco dei soggetti segnalati. Ciascuna Onlus a partire da tale pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo successivo a quello di autorizzazione da parte della Commissione UE delle nuove disposizioni fiscali relative agli ETS (probabilmente entro il 31 marzo 2022) potrà presentare apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto, allegando lo statuto (adeguato alle nuove disposizioni) e gli ultimi due bilanci approvati. Nel caso la Onlus desideri iscriversi tra le imprese sociali la domanda andrà inoltrata al registro delle imprese presso il quale, com'è noto, già esiste l'apposita sezione. Se l'ente che chiede l'iscrizione ha la personalità giuridica sarà d'obbligo rivolgersi ad un notaio che verificherà la sussistenza dei requisiti statutari e del patrimonio minimo richiesto (previsto dall'art. 22, comma 4, del CTS) e provvederà al deposito degli atti presso l'ufficio del RUNTS competente. Se la successiva iscrizione nel registro come ETS avvenisse per la Onlus nel corso del periodo successivo a quello di autorizzazione da parte della Commissione UE l'effetto dell'iscrizione retroagirà dall'inizio del predetto periodo d'imposta.

SEGUE A PAGINA 4

Chi è Maurizio Postal

Classe 1957, Laurea in Economia aziendale con specializzazione in finanza aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Attualmente componente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2017 – 2021) con delega alla Fiscalità e al settore Non Profit.

Dottore commercialista e revisore legale in Trento.

Ha ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine di Trento e Rovereto dal 1995 al 2000 e successivamente dal 2009 al 2016.

È stato prima Vicepresidente, poi Presidente, della società Trentino Riscossioni SpA, società pubblica che cura la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali nella Provincia Autonoma di Trento (2016-2020), Assessore al

Bilancio, Finanze e Patrimonio del Comune di Trento (con delega successiva anche alle Partecipate) (1999 – 2007),

Consigliere della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento (1998-2003),

Presidente del CUP – Comitato permanente unitario delle professioni della Provincia Autonoma di Trento (1998 – 2000).

Dal 1986 collabora dapprima con il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e successivamente con le "Guide Pratiche Fiscali" del Gruppo 24 ore.



L'INTERVISTA

La riforma del Terzo Settore

SEGUE DA PAGINA 3

Il diniego di iscrizione (che ha una procedura di avviso per le controdeduzioni e/o regolarizzazioni simile a quella già descritta per ODV e APS) o la mancata presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o come impresa sociale comporterà l'obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 460/1997.

I nuovi enti e quelli non già iscritti nei vecchi registri, che intendano accedere al RUNTS e divenire così ETS, dalla data stabilita nel provvedimento del Direttore dell'ufficio centrale del RUNTS (prevedibilmente dalla primavera 2021, come si anticipava in apertura) potranno presentare la domanda esclusivamente ai nuovi uffici competenti, con l'intervento di un notaio qualora siano dotati o intendano ottenere la personalità giuridica.

- La riforma riguarderà anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)?

Potenzialmente sì, visto che tra le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del CTS, che devono costituire l'attività prevalente degli ETS, è presente anche l'attività sportiva dilettantistica. Ma è prevedibile che le ASD in gran parte sceglieranno di non iscriversi come ETS, in quanto questa scelta comporterà due conseguenze tributarie spesso non sostenibili: la perdita della "decommercializzazione" dei corrispettivi pagati dagli associati per servizi specifici svolti in conformità allo scopo associativo (art. 148, comma 3, TUIR) e il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991. Va ricordato che entro il prossimo 30 novembre scadrà la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo e potrebbe essere inserita qualche norma che leghi i due mondi associativi, quello sportivo (che pare contare ben 45.000 enti) e quello non sportivo. Le bozze di Testo unico dello Sport che sono circolate in questi ultimi giorni non sembrano però affrontare questo tema.

- Il nostro Consiglio Nazionale è stato coinvolto in questa partita? Se sì, in che modo?

Il CN ha giocato un ruolo importante nella gestione della Riforma, almeno a valle della legge delega. Abbiamo portato al Ministero e nelle audizioni parlamentari sia sul CTS sia sul successivo decreto correttivo molte idee e richieste di correzioni. Tra l'altro conservando una presenza di professionisti qualificati negli organi di controllo degli ETS, visto che nella primavera del 2017 le bozze del CTS prevedevano un organo non qualificato.

Da lì in poi vi è stata una grande collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali: abbiamo lavorato in particolare alla stesura del bilancio di esercizio degli ETS, poi ufficializzato con il DM. 5.3.2020 (in cui abbiamo trasfuso in buona misura gli schemi approvati in passato dal CNDCEC) e collaborato ai decreti di prossima pubblicazione sulle attività diverse e sulle linee guida delle raccolte fondi. Penso che anche in esito alla collaborazione il D.M. 15.9.2020, n. 106, sul RUNTS all'art. 20, comma 2, lett. c), indica i dottori commercialisti come i soggetti che, accanto ai legali rappresentanti degli enti e alle relative reti associative, possono procedere al deposito degli atti al registro. È in corso anche un tavolo di confronto con l'Agenzia delle Entrate, che ci vede affiancati al Forum del Terzo settore e al CSV Net nazionale per giungere ad un'interpretazione logica e condivisa dell'art. 79 del CTS che definisce i nuovi criteri di commercialità e, quindi, la tassazione del reddito degli ETS.

- Con la Riforma del Terzo Settore sembrano profilarsi nuove prospettive professionali per i commercialisti. Quale sarà il loro ruolo nella gestione del RUNTS? E negli organi di controllo degli ETS?

Storicamente noi siamo presenti nel mondo associativo e in quello delle fondazioni in tutti i ruoli: come consulenti, come amministratori, come revisori. Il CTS prevede due ruoli fondamentali a noi riservati:

- quello di componente qualificato dell'organo di controllo, che scatta a norma dell'art. 30 del CTS superati due parametri su tre molto ridotti (110 mila euro di attivo, 220 mila euro di ricavi e proventi, 5 dipendenti), dove condividiamo la possibile nomina con i soggetti previsti dall'art. 2397 c. c. per il collegio sindacale;

- quello di incaricato della revisione legale ove siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del CTS.

Ma è chiaro che i più stringenti obblighi di informativa sociale, tra cui vanno ricordati non solo il bilancio di esercizio ma anche il bilancio sociale,

permetteranno ulteriori spazi di consulenza.

- È prevista l'istituzione e l'uso di un portale, sulla falsariga di Telemaco, per il deposito degli atti (bilancio, variazione cariche, ecc.)?

Sì, il RUNTS ha le funzionalità informative e anche casi di iscrizione costitutiva simili a quelli previsti per il sistema del Registro delle imprese, con possibilità di iscrizioni e depositi effettuati esclusivamente on line su una piattaforma realizzata da Infocamere. Come dicevo in precedenza oltre ai legali rappresentanti degli enti e alle reti associative di adesione, che possono procedere sia alle iscrizioni degli enti sia alle variazioni dei dati di iscrizione nonché al deposito degli atti, sono abilitati al deposito di questi ultimi, quali bilanci e verbali, anche i dottori commercialisti.

Va ricordato che gli uffici del RUNTS hanno però un potere di verifica amministrativa molto più forte degli uffici del Registro delle imprese. Per esempio sono tenuti ad una verifica almeno triennale sulla sussistenza dei requisiti di permanenza dell'iscrizione di tutti gli ETS.

- Che ruolo avranno le attuali Autorità di vigilanza (ad esempio, i Commissariati del Governo per le persone giuridiche, fondazioni e associazioni riconosciute) rispetto al RUNTS (gestione, vigilanza, ecc.)?

Il sistema di riconoscimento delle fondazioni e delle associazioni che lo richiedano, previsto dal D.P.R. 361/2000, resta in vigore anche dopo l'entrata in funzione del RUNTS, ma non si applicherà ai nuovi enti che richiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 22 del CTS tramite il notaio che assiste alla loro costituzione o modifica statutaria. Inoltre è previsto che per gli enti già riconosciuti ai sensi del D.P.R. 361/2000 che chiedono un nuovo riconoscimento in sede di iscrizione al RUNTS, tramite una modifica statutaria assistita da notaio, l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche, e quindi l'attività di vigilanza delle Regioni o Commissariati del Governo, sono sospese finché gli enti restano iscritti al RUNTS.

- Qualora l'Ente del Terzo Settore abbia già lo Statuto conforme, il passaggio al RUNTS necessiterà di atto notarile o sarà "sufficiente" una pratica telematica del commercialista?

Nel caso si tratti di un'associazione non riconosciuta che intenda restare un ETS senza personalità giuridica sarà sufficiente presentare una domanda di iscrizione e, se ODV o APS la trasmigrazione sarà addirittura automatica. Nel caso di una fondazione o di un'associazione riconosciuta ritengo, che gli articoli 17, 18 e 34, comma 7, del DM RUNTS obblighino a un passaggio dal notaio per la verifica delle condizioni previste ma soprattutto della sussistenza del patrimonio minimo.

- Che impatto avrà, a Tuo parere, l'introduzione del RUNTS sugli enti interessati e sul sistema del Terzo Settore nel suo complesso?

L'obiettivo dichiarato della riforma è ottenere una grande *disclosure* del mondo non profit a favore di tutti i soggetti interessati per ragioni economiche o etiche o di controllo. Penso che l'obiettivo verrà raggiunto, ma il successo della riforma si misurerà andando a vedere quanta parte del grandissimo e variegato numero degli enti non profit accetterà il peso degli oneri amministrativi e burocratici imposti dall'iscrizione al RUNTS.

- In conclusione, visto che il Tuo mandato al Consiglio Nazionale volge al termine, Ti chiediamo un bilancio dell'attività svolta da Te e dal Consiglio Nazionale negli ultimi quattro anni e un'indicazione su quello che resta da fare per la categoria nel prossimo futuro nel settore di cui ti sei occupato.

Premesso che tutto è perfettibile, in genere soprattutto ciò di cui ti sei occupato personalmente (è una sensazione che penso abbiamo tutti), ritengo che quanto fatto in questi 3 anni e mezzo abbia portato ad una maggiore autorevolezza del CNDCEC sia presso il Ministro del Lavoro, sia presso le reti di rappresentanza delle grandi realtà associative di carattere nazionale. Oltre ai provvedimenti normativi che ho richiamato prima, su cui abbiamo potuto influire notevolmente, posso ricordare in senso positivo il rapporto con il Forum del Terzo settore, la convenzione con il CSV Net Nazionale che ha portato, oltre alla collaborazione di vertice, moltissimi ordini locali a stringere analoghe collaborazioni con i CSV regionali. Ancora, il CNDCEC è presente nella fondazione TERZJUS, che è un punto di riferimento per l'analisi giuridica del settore, ed è rappresentato nel gruppo di lavoro dell'OIC per la redazione dei principi contabili del Terzo settore. Un'ultima informazione: pubblicheremo a fine ottobre le Norme di comportamento dell'organo di controllo degli ETS e presso la Fondazione Nazionale Commercialisti sta uscendo, a cura di Matteo Pozzoli (il nostro responsabile d'area), il primo testo sul nuovo Bilancio di esercizio degli ETS.